

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**

**Sezione Fallimentare**

Nella procedura R.G. nr. 46-1/2023 promossa per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 s.s. Legge 14/2019 da

- **MARIO MERCURIALI** (C.F. MRC MRA 46E01 C 573J) con l'Avv. Ivan Lucia Rasulo

e con

- l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e Gestore nominato **Dott. Francesco Samorì**

\*\*\*\*\*

In ottemperanza all'invito formulato dal Giudice Dott.ssa Maria Cecilia Branca, di cui al provvedimento 8 Luglio 2023, si produce relazione particolareggiata redatta dal nominato gestore, avendo cura di integrare la medesima con riguardo al punto 6 afferente le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

**Art. 68 comma II° lettera a) CCII - Cause dell'indebitamento**

È stata effettuata dal nominato Gestore una ricognizione in ordine all'assunzione dei debiti, la loro origine e i comportamenti del debitore onde poter fornire al Giudice e ai creditori la migliore informativa e poter decidere sull'accoglimento della formulata proposta, con cognizione piena.

Al fine di svolgere tale analisi si è anche tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. M. Mercuriali negli incontri effettuati nonché durante i vari colloqui telefonici intercorsi.

Le cause dell'indebitamento — ampiamente descritte nel contenuto nella proposta formulata dal ricorrente — sono da ricercarsi sostanzialmente in una serie di vicissitudini familiari, nonché nell'aggravarsi della condizione di salute del ricorrente.

Il Sig. Mercuriali, rimasto vedovo a far tempo dal 11/01/2010, ha avuto sempre a cuore il bene della propria unica figlia Mara alla quale non ha mai negato il proprio sostegno e aiuto.

Aiuto che per diverso tempo il Mercuriali ha dovuto garantire a Mara e al compagno El Hassan Mansaor, trovandosi entrambi in una situazione lavorativa del tutto precaria (lei supplente di lingua, lui ambulante nei mercati rionali) e per di più senza una retribuzione certa, fissa e costante.

Con la nascita del nipote Alessandro, la situazione è andata inevitabilmente a complicarsi portando il Mercuriali dapprima a lasciare la propria abitazione alla figlia ed ai suoi familiari ed in seguito alla decisione di venderla (nel luglio 2018).

Nonostante l'impiego della finanza così ottenuta avesse portato il Mercuriali a ritrovare una certa serenità, la condizione di lavoro precario della figlia Mara continuò a pesare sulla situazione finanziaria del ricorrente.

Si aggiunga che nel contempo intervenivano gravi problemi di salute del Mercuriali che lo portavano a veder riconosciuta una invalidità civile nella percentuale del 67%.

Sul finire del 2019 Mara riesce finalmente ad entrare di ruolo in provincia di Reggio – Emilia; assunzione irrinunciabile che richiese al Mercuriali di farsi ancora carico dei bisogni della propria figlia e del nipote Alessandro, costretti a trasferirsi nel Comune di Reggio Emilia, con costi e oneri non sostenibili in proprio dalla sola figlia, rimasta nel contempo sola causa la rottura della relazione affettiva.

Situazione questa che condusse il Mercuriali - in modo del tutto consapevole e cosciente - a far ricorso a linee di credito, con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

I debiti contratti hanno quindi tutti natura personale e sono stati assunti in un periodo in cui il debitore era - con assoluta evidenza - in grado di poterli sostenere con il proprio emolumento pensionistico.

Il Sig. Mercuriali si è di fatto trovato nella condizione di dover gestire, con un unico reddito derivante dalla sola pensione di vecchiaia e per diverso tempo, l'economia non

solo sua ma anche del nucleo familiare della figlia Mara, priva di risorse finanziarie sufficientemente a sostenere in proprio, i bisogni suoi e del figlio minore.

### **Art. 68 comma III° CCII - Merito Creditizio**

In ordine al merito creditizio, è indubbio che la posizione del Mercuriali sia sempre stata valutata positivamente dagli Istituti Finanziari ai quali si è rivolto stante l'alto indice di garanzia e di affidabilità che godeva ai loro occhi il trattamento pensionistico a Lui erogato dal Ministero dell'Istruzione.

E' infatti prassi e regola del sistema finanziario precedere ad attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente "il merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Il processo di valutazione del merito creditizio – credit scoring – è uno strumento che gli intermediatori finanziari e creditizi usano al fine di aiutare i loro clienti per le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze.

Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124-bis Tub -inserito nel D.lgs. n. 141/2010- nel cui contenuto confluiscono fedelmente.

La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua conclusione, allorché le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità finanziaria e patrimoniale - dalla raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

L'art. 68 C.C.II. dispone che, ai fini dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, alla domanda deve essere allegata una relazione dell'O.C.C. che deve contenere "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore

nell'assumere le obbligazioni".

La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. La ratio della disposizione è quella di tutelare interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione consapevole in merito alla conclusione del contratto, oltre che pubblicistici connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il secondo comma dell'art. 68 C.C.I. deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all' intermediario finanziario.

Il consumatore e/o sovraindebitato non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Il Tribunale osserverà - in particolare - che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno finanziato il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva ed impone alle stesse la verifica del merito creditizio. Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha

colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità finanziarie-patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

L'art. 68 C.C.I.I. comma 3) indica quale parametro per la verifica del merito creditizio "una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Al tal proposito sono state esaminate tutte le società finanziarie che hanno concesso finanziamento al Mercuriali (basandosi a livello operativo anche sul foglio di calcolo reso disponibile dall'Odcec di Viterbo), mettendo a sistema i seguenti dati:

- reddito familiare disponibile;
- ammontare dell'assegno sociale;
- impegni per rate di finanziamenti già assunti.

La verifica, per tutti i finanziatori, non ha fatto emergere criticità nella valutazione del merito creditizio del debitore da parte degli enti erogatori.

## **Conclusioni**

All'esito di tutte le verifiche e ricostruzioni descritte nel corpo della Relazione depositata il 29/05/2023 e della presente integrazione, in sottoscritto Gestore della Crisi ritiene che:

- vi sia stata meritevolezza del debitore;
- la documentazione sia completa ed attendibile;
- non vi sia dolo o colpa grave da parte del debitore nelle cause dell'indebitamento;
- che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia nettamente migliore rispetto all'alternativa liquidatoria;

e, pertanto, chiede che l'On. Tribunale voglia disporre in merito al ricorso presentato dall'avv. IvanLucia Rasulo in data 29/05/2023.

Con osservanza.

Forlì, 24/07/2023

Dott. Francesco Samorì

Allegati:

- Ricorso Avv. IvanLucia Rasulo;
- Relazione Gestore della Crisi.